

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 154**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice ALBERTI CASELLATI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2006**

---

Norme in materia di indennità di fine rapporto nel regime  
patrimoniale dei coniugi

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge in tema di diritto del coniuge, separato o divorziato, ad ottenere una percentuale dell'indennità di fine rapporto di lavoro percepita dall'altro coniuge, contempla sia il caso in cui i coniugi siano in regime di comunione dei beni (articolo 1), sia quello in cui siano in regime di separazione dei beni (articolo 2).

Nel primo caso si è inteso risolvere un'incongruenza della disciplina della cosiddetta «comunione *de residuo*». Come noto, l'articolo 177, primo comma, lettere *b*) e *c*), del codice civile, disciplina una particolare specie di comunione legale tra coniugi, detta, appunto, *de residuo*, che si costituisce al momento dello scioglimento della comunione legale a seguito di separazione, annullamento o divorzio. Essa comprende i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione, i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi, se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati, nonché, *ex* articolo 178 del codice civile, i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente, sempre che sussistano al momento dello scioglimento della comunione stessa.

Orbene, occorre considerare che l'esclusione del coniuge in regime di comunione dei beni dal diritto all'indennità di fine rapporto è in contrasto con tale disciplina codicistica, posto che l'indennità in questione è qualificabile come una sorta di retribuzione differita. In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza, affermando che l'indennità di fine rapporto debba considerarsi oggetto di comunione *ex* articolo 177, primo comma,

lettera *c*), del codice civile (sentenza del tribunale di Padova 26 settembre 1985, in *Nuova giurisprudenza civile commentata* 1986, n. 4, p. 438).

In virtù di quanto premesso, nel presente disegno di legge, accanto ai proventi dell'attività separata, si è introdotta l'indennità di fine rapporto, quale retribuzione differita, onde completare il disposto normativo dell'articolo 177 del codice civile.

Con l'articolo 2 si vuole garantire parità di trattamento tra coniuge separato e coniuge divorziato, collocando il sorgere del diritto all'indennità di fine rapporto al momento della sentenza di separazione personale o, in alternativa, al momento della sentenza di divorzio se non preceduto da separazione.

Attualmente, sulla base dell'articolo 12-*bis* della legge 1° dicembre 1970, n. 898, - e successive modificazioni -, che qui s'intende abrogare, il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.

Tale percentuale è pari al 40 per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Si ritiene che la norma si applichi solo alle indennità maturate dopo la sentenza di divorzio e che non siano comprese le indennità maturate in precedenza. Anche un'indagine analitica del suddetto articolo 12-*bis*, condotta attraverso il canone legale

di interpretazione letterale integrato da quello logico - sistematico, non può che confermare che il diritto del coniuge divorziato ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge è subordinato alla circostanza che il prestatore di lavoro abbia percepito le competenze per il trattamento di fine rapporto dopo il passaggio in giudicato della sentenza determinativa dell'assegno di divorzio. È invece irrilevante che il diritto sia maturato prima o dopo la sentenza.

L'attuale normativa penalizza, dunque, il coniuge separato, titolare di un assegno di mantenimento, qualora l'indennità di fine rapporto venga percepita dall'altro coniuge nell'arco di tempo che intercorre tra il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (che lo veda appunto titolare di un assegno di mantenimento) e quello della sentenza di divorzio: con il presente disegno di legge si intende risolvere questa problematica, assicurando parità di trattamento al coniuge separato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 177 del codice civile, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi e l'indennità di fine rapporto di lavoro, percepita prima dello scioglimento della comunione dei beni e relativa agli anni in cui il rapporto di lavoro coincide con la convivenza matrimoniale, se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;».

### Art. 2.

1. Dopo l'articolo 158 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 158-bis. - (*Indennità di fine rapporto*). - Il coniuge in regime di separazione dei beni nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, ovvero sentenze di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio non precedute da separazione personale, ha diritto, se sia stato riconosciuto dalla sentenza titolare di assegno di mantenimento o di assegno ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e non sia passato a nuove nozze, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto pari al 40 per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con la convivenza matrimoniale. Tale diritto sussiste in quanto l'indennità sia percepita dall'altro coniuge, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza medesima.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche al coniuge già in regime di comunione dei beni qualora l'indennità di fine rapporto sia stata percepita dell'altro coniuge dopo lo scioglimento del regime di comunione».

Art. 3.

1. L'articolo 12-*bis* della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è abrogato.





